

COMUNE DI EBOLI

Provincia di Salerno

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, DI REINTEGRA DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI.



INDICE

Articolo 1.	Oggetto
Articolo 2.	Descrizione del servizio
Articolo 3.	Durata della concessione, valore e remunerazione del servizio
Articolo 4.	Luoghi di esecuzione del servizio
Articolo 5.	Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi
Articolo 6.	Responsabilità e coperture assicurative
Articolo 7.	Stipula del contratto
Articolo 8.	Cauzione definitiva
Articolo 9.	Obblighi del concessionario di servizi
Articolo 10.	Obblighi in materia di tutela ambientale
Articolo 11.	Obblighi verso il personale dipendente
Articolo 12.	Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili
Articolo 13.	Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati
Articolo 14.	Obblighi del Comune di Eboli
Articolo 15.	Controlli e penali
Articolo 16.	Revoca della concessione – risoluzione e recesso del contratto
Articolo 17.	Divieti
Articolo 18.	Documenti necessari
Articolo 19.	Controllo e mantenimento dei requisiti
Articolo 20.	Spese contrattuali e registrazione
Articolo 21.	Foro competente



Art.1 Oggetto

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza del Comune di Eboli

Art.2 Descrizione del servizio

Il presente Capitolato disciplina l'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza.

Il servizio di ripristino si declina nelle seguente prestazioni:

- "intervento standard", il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle
 matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che
 comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti
 solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- "interventi perdita di carico", l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- <u>"interventi rilevanti"</u>, l'attività di bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate;
- "<u>interventi senza individuazione del veicolo responsabile</u>", gli interventi di cui ai punti precedenti, eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;

L'esecuzione delle prestazioni deve essere effettuata mediante:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo guanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guardrail, parti di autovetture, cordonate stradali, alberature, ecc.);
- aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze;

Tutti gli interventi potranno essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o dalle forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità del Comune.

Art. 3 Durata della concessione, valore e remunerazione del servizio

L'affidamento in concessione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione.

La ditta aggiudicataria si rende disponibile, nelle more della firma del contratto, ad espletare il servizio richiesto.



Il contratto può essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per il periodo necessario per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione.

La proroga contrattuale sarà richiesta dal Comune di Eboli, alle condizioni originarie e la controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore complessivo presunto del servizio, pari ad €35.100,00 oltre IVA, è stato determinato sulla base della quantificazione degli interventi effettuati nell'ultimo triennio.

Ai sensi dell'articolo 3, lett. vv) O del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del Comune di Eboli né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, l'Ente surrogherà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.).

Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dal Comune di Eboli qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati al Comune di Eboli e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

Art. 4 Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza del Comune di Eboli, interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, bonifica e/o ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 5 Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi

L'Amministrazione procedente, trattandosi di un servizio che non comporta oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede una base d'asta da ribassare, precisa che il punteggio verrà assegnato esclusivamente avendo riguardo alle caratteristiche tecniche del servizio offerto, secondo la sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 60 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore ai 60 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione procedente.

Ai fini della valutazione della **relazione tecnica**, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri di seguito indicati:



CRITERI	n.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	SUB-PESO
	A. I	Organizzazione e struttura dell'operatore economico principale e delle strutture periferiche (centri logistici operativi deputati agli interventi di ripristino post incidente presenti sul territorio), numero di risorse destinate al servizio e certificazioni di qualità possedute oltre a quelle richieste per l'ammissione alla gara	Max punti 20
A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa servizio (PESO MAX= punti 40)	A.2	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente	Max punti 5
	A.3	Mezzi e strumenti messi a disposizione	Max punti 10
	A.4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino	Max punti 5
B) Caratteristiche dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro, con riferimento all'eco-compatibilità della qualità ecologica (PESO MAX= punti 40)	B. 1	Modalità e capacità operative nell'esecuzione dell'intervento di ripristino, anche in relazione alle iscrizioni e abilitazioni conseguite, caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e strumentazione adoperati	Max punti 25
	B.2	Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni	Max punti 10
	B.3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	Max punti 5
C) Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio (PESO MAX=punti 10)	C.1	Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi	Max punti 10
D) Elementi aggiuntivi e preferenziali (PESO MAX=punti 10)	D. 1	Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino	Max punti 6
	D.2	Minor tempo di intervento offerto rispetto al tempo massimo stabilito di 30 minuti	Max punti 4

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub-parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:



GIUDIZIO	COEFFICIENTE	
Ottimo	1	
Più che buono	0,9	
Buono	0,8	
Più che sufficiente	0,7	
Sufficiente	0,6	
Non completamente adeguato	0,5	
Limitato	0,4	
Molto limitato	0,3	
Minimo	0,2	
Appena valutabile	0,1	
Non Valutabile	0	

Con riferimento al Criterio A 1) - "Centri logistici deputati al servizio presenti sul territorio", si specifica che per Centro Logistico Idoneo si intende una struttura deputata alla attività di pulitura della sede stradale oggetto della presente gara che, alla data del termine di presentazione dell'offerta, abbia un rapporto di disponibilità/collaborazione/dipendenza giuridica, ecc. con il Concorrente, risultante da apposito accordo/contratto/convenzione, ecc., e che sia in regola con tutte le iscrizioni ed i codici necessari per la produzione ed il trasporto dei rifiuti prodotti dalla attività; a tal fine dovrà essere indicato – pena la attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) – il numero di iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la targa del veicolo utilizzato ed il proprietario/utilizzatore, ecc.

Art. 6 Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno € 5.000.000 (cinque milioni), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

Art. 7 Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ad affidare ufficialmente l'incarico mediante stipula di un contratto. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dagli Uffici dell'Amministrazione, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- cauzione definitiva;
- autocertificazione inerente agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- ogni altro documento eventualmente richiesto.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'Amministrazione procedente sita in Eboli (SA) alla Via Matteo Ripa n.49,



nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Art. 8 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio de quo, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione, così come disciplinato dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016. Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- a. in contanti, previo versamento presso la Tesoreria dell'Ente;
- b. mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- c. mediante polizza assicurativa di pari importo;
- d. mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze;

se prestato nella forma di cui alla superiore lettera a) dovrà essere prodotto in originale; se prestato nelle forme di cui b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all' operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento. L'Amministrazione procedente, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza e, tra questi, quelli che necessitano nell'intervento di ripristino, del valore economico medio di tali interventi, individua quale valore contrattuale l'importo di euro 35.100,00 (trentacinquemilacento/00) oltre IVA nella misura di legge, che costituirà la base per l' opportuna e regolare garanzia.

Alla luce di questa stima viene calcolata la cauzione definitiva forfettaria del 10%, pertanto la cauzione dovrà essere di ammontare pari ad euro 3.510,00 (tremilacinquecentodieci/00).

Art. 9 Obblighi del concessionario di servizi

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Comune di Eboli circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.



L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o dalle forze dell'Ordine presenti sul territorio, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo mail all'Ente stesso, l'avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato:
- 45 minuti per tuffi i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono. Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art.10 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto. Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente il Comune di Eboli, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art.11 Obblighi verso il personale dipendente

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva,



contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 12 Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 13 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a far si che nel trattare dati e informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Il Comune di Eboli, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 14 Obblighi del Comune di Eboli

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi il Comune di Eboli si impegna a emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia presenti sul territorio che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio.

Art. 15 Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale di Polizia Municipale intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, L'Ente applicherà una penale di € 2.000,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, il Comune di Eboli avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.



Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- documentazione fotografica.

Art. 16 Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui le obbligazioni del concessionario del servizio non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dal concessore del servizio mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera trasmessa mediante PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e il concessore del servizio è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Il Comune di Eboli si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 17 Divieti

E' fatto espresso divieto al concessionario del servizio di:

- sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio;



- cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;

- procedere al subappalto.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 18 Documenti necessari

Costituiscono documenti necessari per l'Amministrazione, per gli offerenti nonché per l'aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale d'oneri;
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara;
- la documentazione amministrativa;
- l'offerta tecnica.

Art. 19 Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 20 Spese contrattuali e registrazione

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 21 Foro Competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Salerno.

Il Comandante la P.M. Magg, Mario Dura